

Bruxelles, 23 ottobre 2025
(OR. en)

14417/25

AVIATION 143

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	D109579/02
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D109579/02.

All.: D109579/02



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
D109579/02
[...] (2025) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in
relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore
della sicurezza dell'aviazione civile**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione² ha aggiunto l'allegato II del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per i programmi nazionali per il controllo della qualità degli Stati membri nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) Considerando la continua evoluzione delle norme, delle pratiche, delle metodologie e degli strumenti internazionali nel monitoraggio della conformità alle norme per la sicurezza dell'aviazione civile dopo l'adozione dell'allegato II, è importante modificare le specifiche esistenti per i programmi nazionali per il controllo della qualità e aggiornarle di conseguenza.
- (3) In particolare, all'annesso 17 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 sono state aggiunte due nuove norme che impongono agli Stati contraenti di garantire che i loro programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile definiscano procedure per la comunicazione delle informazioni relative a inconvenienti connessi ad atti di interferenza illecita e relativi atti preparatori (norma 5.1.6), nonché un sistema di comunicazione in forma riservata per l'analisi delle informazioni sulla sicurezza fornite da fonti quali passeggeri, equipaggio e personale di terra (norma 3.5.1, lettera d)).
- (4) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 300/2008, il programma nazionale per il controllo della qualità dello Stato membro deve consentire la pronta individuazione e correzione delle carenze. Per conseguire tale obiettivo in modo più efficiente, le nuove norme ICAO di cui al considerando 3

¹ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj>.

² Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/2010/18\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2010/18(1)/oj)).

dovrebbero essere rispecchiate nei programmi nazionali per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile.

- (5) In particolare, per orientare l'elaborazione delle politiche, semplificare la comunicazione da parte degli operatori e dei soggetti responsabili dell'attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e sostenere il rispetto delle pertinenti norme di cui all'annesso 17 della convenzione di Chicago, dovrebbe essere istituito un quadro comune per la raccolta, la condivisione e l'analisi dei dati relativi agli eventi correlati alla sicurezza aerea, sostituendo così l'attuale quadro normativo frammentato a livello nazionale.
- (6) Per garantire l'efficacia e l'efficienza del meccanismo di comunicazione, il quadro comune dovrebbe imporre agli operatori e ai soggetti responsabili dell'attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile di comunicare le informazioni sugli inconvenienti di sicurezza aerea, sugli atti di interferenza illecita e sui relativi atti preparatori alle autorità competenti entro i termini stabiliti, in funzione di quanto sia grave e immediato l'impatto sulla sicurezza aerea, ed essi dovrebbero istituire un sistema interno di comunicazione che sia utilizzato da tutto il loro personale. Nell'istituire i propri sistemi di comunicazione interna, gli operatori e i soggetti dovrebbero designare persone o soggetti responsabili, migliorare la coerenza dei dati, assumere e formare le persone designate per svolgere i compiti di comunicazione, standardizzare i moduli di comunicazione e utilizzare una classificazione comune.
- (7) L'obbligo di comunicare informazioni su eventi, inconvenienti, atti di interferenza illecita e relativi atti preparatori nel settore della sicurezza aerea stabiliti nel presente regolamento lascia impregiudicati gli attuali obblighi di comunicazione relativi a determinati eventi di sicurezza aerea aventi un impatto sulla sicurezza aerea stabiliti dal regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e dalle relative norme di attuazione. Tali norme di attuazione saranno modificate per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (8) Per garantire il necessario livello di riservatezza, le informazioni contenute nelle relazioni dovrebbero essere protette durante il loro trattamento e la loro conservazione e tali informazioni non dovrebbero essere utilizzate per fini diversi dalla sicurezza aerea. La riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate nella relazione dovrebbe essere salvaguardata, fatti salvi gli obblighi in materia di procedimenti penali, disciplinari o amministrativi previsti dal diritto nazionale.
- (9) Per garantire la tempestività di qualsiasi iniziativa necessaria da parte della Commissione, di altri Stati membri, di altre autorità nazionali, comprese le autorità per la sicurezza aerea, dell'industria e dei partner internazionali, è opportuno stabilire procedure adeguate per condividere, se del caso, le informazioni pertinenti contenute nelle relazioni e per le azioni di follow-up.
- (10) Per garantire una panoramica efficace degli eventi e degli inconvenienti di sicurezza aerea nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare alla

³ Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj>).

Commissione una relazione annuale contenente statistiche sulle relazioni ricevute e sulla loro analisi.

- (11) Gli eventi di sicurezza aerea dovrebbero essere comunicati in modo armonizzato mediante un modello standardizzato per la comunicazione di tali informazioni. Tale modello si basa sul materiale orientativo esistente elaborato dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e reso disponibile nel documento "Reporting of Aviation Security Occurrences and Incidents" pubblicato nel giugno 2022.
- (12) Inoltre l'esperienza acquisita con l'attuazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 300/2008, nonché l'evoluzione della metodologia globale di monitoraggio della conformità e della terminologia settoriale, hanno dimostrato la necessità di apportare lievi modifiche alle specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile. Tali modifiche riguardano alcune definizioni (come le misure di sicurezza) e miglioramenti delle disposizioni esistenti (come la determinazione della frequenza per le ispezioni degli aeroporti).
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 300/2008. Poiché si ritiene che il numero e la portata delle modifiche introdotte modifichino in modo significativo l'attuale allegato II del regolamento (CE) n. 300/2008, è più opportuno sostituire tale allegato.
- (14) L'istituzione del meccanismo e del processo per la comunicazione, la classificazione, il trattamento, la conservazione, la protezione, l'analisi e l'aggregazione delle informazioni sugli inconvenienti di sicurezza aerea, sugli atti di interferenza illecita e sui relativi atti preparatori richiede un periodo preparatorio adeguato. L'applicazione di alcune delle relative disposizioni di cui all'allegato dovrebbe pertanto essere ritardata per concedere agli Stati membri il tempo necessario per garantire un adempimento efficace ed efficiente delle prescrizioni.
- (15) Il gruppo consultivo delle parti interessate istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 300/2008 è stato consultato e strettamente coinvolto nell'elaborazione delle nuove prescrizioni aggiunte in materia di comunicazione degli eventi di sicurezza aerea.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 300/2008 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN